



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 DEL 06/02/2026

OGGETTO:

Divieto di vendita, somministrazione, consumo e detenzione di bevande in contenitori di vetro e lattine, nonché di vendita, detenzione e utilizzo di schiume durante la manifestazione pubblica del Carnevale prevista in data 28 febbraio 2026

IL SINDACO

visto il programma per il Carnevale come da richiesta da parte dell'Associazione Gruppo Sportivo Dilettantistico Twirling Aspargette di Santena in data 28 febbraio 2026 dalle ore 13:00 alle ore 18:30 con svolgimento della sfilata nel seguente percorso: Via Torino, Via Cavour nel tratto da Via Torino a Via Amateis, Via Amateis e conclusione in Via Sambuy/Piazza Aimerito;

considerato che si può presumere l'afflusso di un considerevole numero di persone all'evento vista la partecipazione alla manifestazione negli anni precedenti;

considerata la necessità di adottare provvedimenti finalizzati alla tutela dell'incolumità pubblica in modo particolare legati alla presenza di materiale di vetro o lattine che potrebbero costituire un pregiudizio per la sicurezza e l'integrità fisica delle persone partecipanti all'evento sia nelle aree di svolgimento della manifestazione che in quelle limitrofe alla stessa;

considerato che è diffusa la consuetudine di celebrare il carnevale mediante l'uso di bombolette spray di schiuma, schiuma da barba, altri simili contenitori o altri materiali che lasciano sostanze imbrattanti contro persone, veicoli, immobili o sulla sede stradale;



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

constatato che tali comportamenti vanno a costituire una turbativa dell'ordinaria convivenza civile essendo causa di liti e di pregiudizio per la proprietà pubblica e privata costituendo un potenziale pericolo per la sicurezza delle persone;

ritenuto necessario ed opportuno adottare un provvedimento amministrativo atto a vietare l'utilizzo in pubblico dei materiali citati al fine di salvaguardare il pubblico decoro, la quiete, la sicurezza e l'incolumità pubblica;

visto l'art. 54 e 7bis del D. Lgs 267/2000;

visti gli art 17 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

vista la Legge 689/81;

vista la circolare del 7 giugno 2017 del Ministero degli Interni a firma del Capo della Polizia che nell'organizzazione di pubbliche manifestazioni prevede la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità"

ORDINA

Che dalle ore 13:00 alle ore 18:30 del 28 febbraio 2026 nell'area di svolgimento della manifestazione e nelle aree ad essa limitrofe ovvero ad una distanza di 500 metri dal percorso indicato in premessa sia:

- vietata la vendita, anche per asporto e la somministrazione di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e lattine;
- vietata la detenzione e il consumo di bevande in contenitori di vetro o similari;
- vietata la vendita, la detenzione e l'utilizzo nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico di bombolette spray, bombolette di schiuma da barba ed altri simili contenitori di



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

altro materiale atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici o privati.

Il divieto inerente le bevande in contenitori di vetro non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e nelle loro pertinenze appositamente attrezzate.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge, per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 previsti dall'art 7bis del D.Lgs 267/2000; qualora l'infrazione sia commessa da titolari di autorizzazione per la somministrazione o vendita di alimenti e bevande potrà essere disposta la sospensione dell'attività ai sensi degli art. 17 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

La presente ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Torino ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L..

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 ed in applicazione della D. Lvo 104/2010 è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla sua esecutività al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o entro centoventi giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento verrà reso pubblico mediante inserimento presso l'Albo Pretorio Online del comune di Santena.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e gli altri operatori di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: Roberto GHIO

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.